

**GIURISDIZIONE: Demanio e patrimonio - Immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune - Ordine di sgombero - Impugnazione in s.g. - Controversie in materia - Giurisdizione del G.O.**

**Tar Sicilia - Palermo, Sez. III, 27 gennaio 2023, n. 200**

*“[...] la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce “iure privatorum” – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere in avanzato stato di gravidanza e di vivere nell’abitazione sita nel comune di Misilmeri, alla contrada -OMISSIS- distinta in catasto - OMISSIS-;

– che il Comune di Misilmeri, in data 22 novembre 2013, con ordinanza n. 22/13, aveva ingiunto la demolizione del predetto immobile, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01;

– che, accertata l’inottemperanza alla ingiunzione (prot.-OMISSIS- del 5 maggio 2014), l’Amministrazione aveva anche provveduto alla trascrizione del relativo verbale presso la Conservatoria dei RR.II. sul presupposto dell’avvenuta acquisizione gratuita del cespite e della sua

area di sedime, nonché di quella pertinenziale (cfr. nota trascrizione reg. gen. n-OMISSIS-del 18 novembre 2015), al patrimonio comunale;

– che, con delibera -OMISSIS- dell'11 febbraio 2016, il consiglio comunale di Misilmeri aveva poi dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento in sito dell'immobile, entrato a far parte del patrimonio disponibile dell'ente, al fine di destinarlo “ad uso abitativo conformemente a quanto descritto dall'art. 10, comma 3, della L.R. n. 37/85”, anche in ragione dell'accertata assenza di contrasto dello stesso con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico;

– che, in data 8 agosto 2018, il medesimo consiglio comunale aveva adottato la delibera -OMISSIS- di presa d'atto dell'ordinanza del 10 luglio 2017, depositata il 1° febbraio 2018, con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva statuito che nella delibera consiliare -OMISSIS- dell'11 febbraio 2016 non era stato esplicitato, con sufficiente apparato argomentativo, il prevalente interesse pubblico per destinare il fabbricato acquisito ad edilizia popolare;

– che l'Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe;

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) nullità del provvedimento impugnato; l'Amministrazione ha intimato lo sgombero coattivo dell'immobile in cui la ricorrente abita, rivendicandone la proprietà in capo all'ente sin dal 2015 e specificando, altresì, che l'occupazione del cespite da parte della ricorrente stessa sarebbe da considerare “sine titolo”; se il bene è riconducibile al patrimonio disponibile trovano applicazione esclusivamente le regole proprie del diritto privato, sicché, per far valere le proprie ragioni, l'Amministrazione può solo adire l'autorità giudiziaria; 2) violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, atteso che non sussistono i presupposti della necessità e dell'urgenza; 3) violazione dell'art. 7 l. -OMISSIS-41/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che, come eccepito dal Comune resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

– che, infatti, è incontestato che l'immobile in oggetto appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Misilmeri;

– che, come si evince dalla giurisprudenza di questo Tribunale, ed anche di questa Sezione, devono ritenersi nulli “gli atti di autotutela esecutoria adottati (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934) ai sensi dell'art. 21 septies della L. -OMISSIS-41 del 1990 (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 aprile 2019, n. 178), dovendo il Comune rivolgersi all'autorità giudiziaria per esperire una comune rei vendicatio.” (Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 534/2022);

– che, tuttavia, tale orientamento presuppone la giurisdizione esclusiva art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. in cui l’Amministrazione prospetta di agire iure imperii nell’ambito delle materie urbanistica e edilizia (da intendersi in modo omnicomprensivo);

– che, come eccepito dal Comune in memoria depositata in data 23.01.2023, l’Amministrazione è invece ben consapevole di non poter adottare atti di autotutela esecutoria per ottenere il rilascio di un bene appartenente al patrimonio disponibile, e di aver diffidato la ricorrente al rilascio – in sostanza, come avrebbe potuto fare anche un soggetto privato, proprietario del bene – per ottenerne il rilascio, prima di esercitare un’azione civilistica, e proprio al fine di evitare quest’ultima;

– che la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce “iure privatorum” – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, n. 931/2015» (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1531/2017; più di recente, Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 02-05-2020, n. 4554);

Ritenuto che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

– che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;

CHE sussistono giusti motivi, attese le incertezze giurisprudenziali in materia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione,  
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 64 dell’anno 2023 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono

fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

IL SEGRETARIO

---